

TI_GERICHTE 11.2019.4 vom 12. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.4

FR: TI_GERICHTE 11.2019.4 du 12 août 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2019.4 del 12 agosto 2020

Regeste

Divorzio su azione di un coniuge: contributo di mantenimento per la figlia e rifusione delle spese straordinarie

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese in discussione davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni e contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 20 novembre 2018 (traccia dell'invio n. 98._____, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, sicché sarebbe scaduto sabato 5 gennaio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 7 gennaio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

AO 1 acclude alle osservazioni all'appello nuova documentazione sulla propria situazione logistica e amministrativa, come pure sul premio della cassa malati e sulla spesa dentaria controversa (doc. 1 a 7 di appello). Ora, documenti che coinvolgono la situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie la lite verte sul contributo alimentare per A_____, di tali documenti va tenuto conto d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

E. 3

Litigiosi rimangono, in appello, il contributo di mantenimento per A_____ e la partecipazione dell'attore ai costi per cure dentarie della figlia. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo di mantenimento, il Pretore ha ricordato anzitutto che, dandosi più figli di uno stesso debitore alimentare, vige il principio di uguaglianza. Il contributo di mantenimento per Y_____ pattuito dai genitori il 14 settembre 2011 (da fr. 600.– fino a fr. 700.– mensili) non lo dispensava quindi dal ricalcolare il fabbisogno effettivo del figlio sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018) applicabili al calcolo del fabbisogno in denaro di A_____. E sulla base di tali raccomandazioni egli ha determinato il fabbisogno in denaro di Y_____ in fr. 1285.– mensili fino al 12° compleanno, in fr. 1585.– mensili dal 12° al 16° compleanno e in fr. 1535.– mensili dal 16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o

professionale, assegni familiari non compresi. Quanto al fabbisogno in denaro di A _____, il Pretore l'ha definito in fr. 1266.70 mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1216.70 mensili fino al 12° compleanno, in fr. 1516.70 mensili dal 12° fino al 16° compleanno e in fr. 1466.70 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale. A tal fine egli ha adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo (un terzo della locazione pagata dalla madre), ha aggiunto le spese della _____ fino ai sei anni (fr. 200.– mensili) e ha dedotto gli assegni familiari. Dedotti gli assegni familiari, il primo giudice ha calcolato per finire un fabbisogno in denaro di fr. 1285.– mensili fino ai 12 anni, di fr. 1585.– mensili dai 12 ai 16 anni e di fr. 1535.– mensili in seguito, fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione appropriata (sentenza impugnata, pag. 9 a 11). Il Pretore ha poi accertato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3306.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 713.–, spese condominiali fr. 548.70, premio della cassa malati fr. 372.60, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 102.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.10, assicurazione sulla vita fr. 150.–, onere fiscale fr. 200.–) per rapporto a un reddito netto di fr. 7797.90 mensili complessivi (fr. 5847.90 dall'attività lucrativa, fr. 1950.– dalla locazione di due sue proprietà per piani). Onde un margine disponibile di fr. 4491.50 mensili da destinare al mantenimento dei due figli (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). Considerata la cura e l'educazione prestate in natura dalla madre, il Pretore ha calcolato inoltre un contributo di accudimento per A _____ in funzione di quanto manca alla convenuta per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo. Ciò premesso, egli ha appurato tale fabbisogno in fr. 2615.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 833.30 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di A _____], premio della cassa malati fr. 374.65, abbonamento mezzi pubblici fr. 34.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 24.–) a fronte di un reddito netto (parzialmente) ipotetico di fr. 1500.– mensili per un'attività lucrativa al 50% nel settore delle pulizie o della ristorazione fino all'inizio delle scuole medie della figlia, di fr. 2400.– mensili per un grado di occupazione dell'80% fino ai 16 anni di A _____ e di fr. 3000.– mensili per un'attività a tempo pieno in seguito. Costatato un ammanco nel fabbisogno della moglie fino al 16° compleanno di A _____, il Pretore ha fissato un contributo di accudimento in favore della figlia di fr. 1115.– mensili fino all'inizio delle scuole medie e di fr. 215.– mensili fino ai 16 anni (sentenza impugnata, pag. 8 e 12 a 14).

E. 4

L'appellante non discute né il principio di uguaglianza tra i figli né il fabbisogno in denaro di Y _____ calcolato dal Pretore. C ensura per contro il fabbisogno in denaro di A _____, che chiede di ridurre a fr. 1058.30 mensili fino ai 6 anni, a fr. 1008.30 mensili fino ai 12 anni, a fr. 1308.30 mensili fino ai 16 anni e a fr. 1258.30 mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione, assegni familiari non compresi. Egli contesta il costo dell'alloggio che il Pretore ha calcolato in fr. 416.70 mensili (un terzo della locazione della madre) nel fabbisogno in denaro della figlia in sostituzione del valore tabellare di fr. 485.– mensili, rimproverando al Pretore di non avere tenuto conto della convivenza stabile della moglie “da più di un anno con il signor C _____” e di non avere dimezzato perciò il costo dell'alloggio. Dedotta la metà di tale spesa a carico del convivente (fr. 625.– mensili), l'appellante chiede di conseguenza che nel fabbisogno in denaro della figlia sia inserita la quota di un terzo dell'altra metà, ovvero fr. 208.30 mensili. a) Trattandosi della pretesa convivenza di AO 1, “salvo che venga provata

l'esistenza di un concubinato tra il genitore accudente e il coinquilino”, secondo il Pretore le spese di locazione vanno riconosciute per intero al genitore affidatario come se questi vivesse da solo. E siccome non ha riscontrato la prova di un concubinato, egli ha riconosciuto alla convenuta l'intero costo dell'alloggio (fr. 1250 .– mensili, incluse le spese accessorie: doc. 9) , sottraendo la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (sentenza impugnata, pag. 10 e 13). b) La più recente giurisprudenza pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 induce a relativizzare l'orientamento del primo giudice. Determinante non è invero la durata né la natura della convivenza di un coniuge, bensì il beneficio economico che dalla convivenza a quel coniuge deriva, si tratti di concubinato o no (I CCA, sentenze inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 10 e inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 6a con riferimenti). In caso di comunione domestica con un terzo, pertanto, il costo dell'alloggio corrisponde per principio alla metà di quello effettivo, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra i conviventi sul riparto delle spese comuni (I CCA, sentenza citata inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 6b). c) Ciò posto, contrariamente all'opinione del primo giudice, il fatto che non sia stato dimostrato un concubinato della moglie ancora non osta a una suddivisione a metà delle spese di locazione se risulta che la moglie vive in comunione domestica con un terzo. Il punto è che in concreto non consta alcuna coabitazione. Certo, il contratto di locazione risulta firmato anche da C _____ (doc. 9) come “conduttore solidale”. Per quanto ha precisato l'interessata ai responsabili dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, quegli è il padre dell'ex compagno di lei, il quale ha siglato il contratto unicamente come garante (valutazione socio-ambientale del 17 aprile 2018, pag. 3). L'appartamento è di 2.5 locali con una sola camera da letto in cui dormono madre e figlia e dove a turno si alternano, di tre mesi in tre mesi, le sorelle della madre originarie del Kosovo per accudire ad A _____ quando AO 1 lavora. Che C _____ non abiti con la convenuta sembra attestare anche il fatto che all'Ufficio controllo abitanti di _____ costui risulti sconosciuto (doc. 1 di appello). Si aggiunga che già in precedenza l'attore aveva formulato le medesime congetture allorché la moglie risiedeva presso S _____ (replica, pag. 4), salvo lasciar cadere la questione dopo che l'interessata aveva chiarito la propria situazione abitativa all'interrogatorio del 17 maggio 2018. Chiarimento che il marito non ha chiesto invece in merito alla nuova abitazione di _____, sebbene fosse a conoscenza del nuovo contratto che la moglie aveva prodotto il 28 agosto 2017 con la duplice. Non potendosi così dimostrare una convivenza della convenuta, non v'è ragione di dimezzare le sue spese di locazione (di fr. 833.30 mensili, finanche modeste per una persona sola che abita nell'area luganese: v. I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 7d) e di inserire nel fabbisogno in denaro di A _____ solo la quota di un terzo di tale metà. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso. d) Per quel che è dei contributi alimentari dovuti in favore di A _____ fino al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'appello è senza oggetto. Il dispositivo n. 1.5 della sentenza impugnata infatti non è finora passato in giudicato, nemmeno in parte. Il contributo alimentare per A _____ continua a essere disciplinato perciò da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020, consid. 4c). A _____ avendo compiuto sei anni nel frattempo, il 26 gennaio 2020, ai fini del presente giudizio resta attuale unicamente il contributo di mantenimento fissato nella sentenza impugnata da quel momento in poi.

L'appellante chiede inoltre di limitare il contributo di accudimento per A_____ a fr. 324.65 mensili “fino al compimento dell'undicesimo anno di età (non compreso)”, escludendo dopo di allora ogni onere a suo carico. A sostegno della richiesta egli rileva che, per effetto della pretesa convivenza, la pigione a carico della convenuta non eccede fr. 416.65 mensili rispetto ai fr. 833.30 mensili accertati dal primo giudice. Oltre a ciò, a suo avviso la moglie può ottenere (stando a una simulazione di calcolo eseguita sulla piattaforma digitale dell'Istituto delle assicurazioni sociali) un sussidio per il premio dell'assicurazione malattia di fr. 4652.– annui che la sgraverebbe per intero dal pagamento del premio. Dandosi così un fabbisogno minimo della convenuta di fr. 1824.65 mensili per rapporto a un reddito netto ipotetico (non contestato) di fr. 1500.– mensili, AO 1 registra a parere dell'appellante un ammanco di soli fr. 324.65 mensili fino ai 12 anni di A_____, mentre riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo in seguito, il suo reddito (ipotetico, non contestato) passando a quel momento a fr. 2400.– mensili. a) D al 1° gennaio 2017 il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC). Occorre così considerare se, oltre al fabbisogno in denaro del figlio, sia dovuto un “contributo di accudimento”. Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi pre-visti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Litigioso è in concreto il calcolo del costo dell'alloggio e della cassa malati della convenuta. Le altre poste del fabbisogno, come pure il reddito (potenziale) di lei, non sono in discussione. b) Per quel che è della locazione della moglie, già si è detto che nel fabbisogno minimo di lei si giustifica di inserire l'intera pigione di fr. 833.30 mensili (consid. 4c). Al riguardo non giova ripetersi. c) Quanto al premio della cassa malati, la convenuta allega di non avere chiesto in passato il sussidio cantonale, temendo che dopo la separazione dal marito ciò le pregiudicasse il rinnovo del permesso di soggiorno. Essa ha chiesto invece il sussidio per l'anno in corso (unitamente all'assegno integrativo per i figli e a prestazioni assistenziali) ed è in attesa della decisione. Non fosse accolta la domanda, essa fa valere di non avere i mezzi per finanziare il premio della cassa malati (osservazioni, pag. 3). Che l'introduzione di una domanda di sussidio cantonale per il premio della cassa malati potesse ostare al rinnovo del permesso di soggiorno è dubbio, come fa notare l'appellato nella replica spontanea (pag. 3 seg.), dato che quel sussidio non è una prestazione nel senso della legge sull'assistenza sociale (I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 6a). A parte ciò, il Consiglio di Stato ha già accertato il 30 gennaio 2018 il diritto al rinnovo del permesso di dimora da parte dell'interessata, sicché – indipendentemente dalle difficoltà amministrative da essa addotte – mal si comprende l'indugio di lei nel chiedere il sussidio. Ad ogni modo il sussidio cantonale può essere ragionevolmente stimato fin d'ora. Per tale calcolo va tenuto conto del reddito di fr. 1500.– netti mensili che la convenuta potrebbe (pacificamente) conseguire per un'attività al 50%. Dandosi un reddito lordo complessivo di circa fr. 44 000.– annui (incluso il contributo di mantenimento per A_____) e deduzioni sociali e professionali di circa fr. 4100.– annui, sulla scorta del simulatore di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali si ottiene una verosimile riduzione dei premi di fr. 4200.– annui (arrotondati), pari a fr. 350.– mensili (< <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripan/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripan/> >). Considerato che per il 2020 il premio

dell'assicurazione obbligatoria ammonta a fr. 449.85 mensili (doc. 6 di appello), la spesa da inserire nel fabbisogno minimo della convenuta si riduce di conseguenza a fr. 100.– mensili (arrotondati). d) Ciò posto, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 2341.30 mensili. Alla convenuta mancano in sostanza fr. 840.– mensili (arrotondati) per coprire tale fabbisogno fino all'inizio della scuola media da parte di A_____ (cfr. DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). Dopo di allora il reddito di lei passerà a fr. 2400.– mensili ed essa sarà verosimilmente in grado di sovvenire da sé al proprio fabbisogno minimo. Entro tali limiti l'appello merita perciò accoglimento.

E. 6

Rimane da verificare la capacità contributiva di AP 1, il quale ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo determinato secondo il diritto esecutivo (DTF 141 III 403 consid. 4.1). L'appellante contesta anzitutto il calcolo del proprio fabbisogno minimo, che chiede di portare a fr. 4079.25 mensili, facendo valere che invece della spesa per i mezzi pubblici (fr. 102.– mensili) gli vanno riconosciuti i costi per l'uso dell'automobile, di complessivi fr. 851.10 mensili (fr. 610.– per il leasing, fr. 77.– per l'imposta di circolazione, fr. 164.10 per l'assicurazione RC), e che gli interessi ipotecari vanno portati a fr. 736.75 mensili. Le voci contestate vanno esaminate singolarmente. a) Relativamente agli interessi ipotecari, l'appellante riprende il dato invocato in prima sede. Egli non si confronta minimamente tuttavia con l'accertamento del Pretore, il quale ha calcolato l'esborso “in base ai dati più recenti contenuti nel doc. rich. IV”, né tanto meno spiega perché quell'accertamento sarebbe erroneo (sentenza impugnata, pagina 11). Priva di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo la rivendicazione si dimostra finanche irricevibile. b) In merito alle spese d'automobile, il Pretore non le ha considerate, reputandole “esorbitanti” e incompatibili con gli obblighi alimentari dell'attore. A parte ciò, il primo giudice ha accertato che l'interessato abita a circa 1 km dalla rimessa dei bus delle _____ e può dunque raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. Senza dimenticare – ha soggiunto il Pretore – che inserendo le spese d'automobile nel fabbisogno minimo di lui, il mantenimento dei figli risulterebbe in parte scoperto. Per gli spostamenti necessari, e in particolare per l'esercizio dei diritti di visita, egli ha riconosciuto così il costo dell'abbonamento annuo “arcobaleno” per quattro zone (Mendrisiotto e Luganese) di fr. 102.– mensili (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). L'appellante fa valere di doversi recare ogni giorno dalla sua abitazione di _____ a _____ e un paio di volte ogni mese a _____ percorrendo un tratto di 3.7 km (nel primo caso) e di 10 km (nel secondo). In entrambe le situazioni egli deve partire “attorno alle 5”, quando i mezzi pubblici non circolano ancora. Gli orari di lavoro e le distanze da percorrere, non da ultimo anche per esercitare i diritti di visita che con il tempo aumenteranno, lo obbligano così a usare un veicolo privato. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire la questione controversa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii. AP 1 non spende parola sulla prima motivazione del Pretore, vertente sul costo eccessivo del leasing e sull'incompatibilità della spesa con i suoi oneri alimentari. Ciò basterebbe per dichiarare la censura irricevibile. Comunque sia, nel caso in esame il contratto di leasing agli atti (doc. E5), avente per oggetto un veicolo _____ “_____”, è stato stipulato il 26 febbraio 2014 e, prevedendo il pagamento di 60 rate di fr. 610.– mensili, dovrebbe essere giunto a scadenza nel frattempo. Inoltre, si

riconoscessero pure le spese d'automobile invocate dall'appellante (fr. 851.10 mensili) e si togliesse di conseguenza l'indennità per l'abbonamento ai trasporti pubblici (fr. 102 .– mensili), il fabbisogno minimo (“allargato” e non limitato a quello del diritto esecutivo) di lui risulterebbe di fr. 4055.50 mensili. Come si vedrà oltre (consid. 7c), ciò basta per garantire il fabbisogno in denaro dei due figli (volendo anche prescindere da una partecipazione di F_____ al sostentamento di Y_____, tutto ignorandosi sulla situazione finanziaria di lei) e il contributo di accudimento per A_____.

E. 7

L'appellante critica l'accertamento delle proprie entrate, che chiede di fissare in fr. 6447.90 mensili, dovendosi aggiungere al reddito da attività lucrativa di fr. 5847.90 mensili (non contestato) unicamente fr. 600 .– mensili ch'egli ricava dalla pigione di un suo appartamento di 3.5 locali ai genitori di lui (doc. D2). Il Pretore ha ritenuto invece che la pigione pattuita con i genitori dell'attore non corrisponda al valore di mercato di “un'abitazione di 3½ locali nella medesima situazione”, ragione per cui ha considerato un'entrata di fr. 1250.– mensili anche per tenere conto dei dati indicati nella dichiarazione fiscale del 2016 e dei versamenti (non del tutto chiari) che l'interessato riceve mensilmente dalla madre. Oltre a ciò, il primo giudice ha computato all'attore un'ulteriore pigione di fr. 700.– mensili incassata “con tutta verosimiglianza per la restante PPP” (la n. 3264 della particella n. 46 RFD di _____), l'interessato non avendo chiarito la causale di tali importi né perché vi avrebbe rinunciato. Dovesse inoltre il marito avere riunito due proprietà per piani in un unico appartamento, come egli ha addotto nella replica (pag. 2), ciò denoterebbe una rinuncia volontaria a una fonte di reddito, l'interessato che abitava nell'alloggio coniugale non necessitando di spazi aggiuntivi (sentenza impugnata, pag. 12).

a) Riguardo all'appartamento appigionato ai genitori (proprietà per piani n. 3265, sempre della particella n. 46 di _____), l'appellante obietta che il bene locato è datato e necessiterebbe di migliorie. Esso non può dirsi “nuovo e con tutte le comodità”, sicché il suo valore non è alto e la pigione di fr. 600 .– è da rispettare (memoriale, pag. 9). Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la motivazione del primo giudice, il quale non si è dipartito dal valore di mercato di un oggetto “nuovo e con tutte le comodità”, bensì dal valore locativo di “un'abitazione di 3½ locali nella medesima situazione” che – come si evince dal rinvio del primo giudice alla dichiarazione fiscale per l'anno 2016 (pag. 16) – risale al 1975. Né l'attore discute i dati fiscali menzionati dal Pretore, dai quali risulta una pigione annua di fr. 15 000.– annui per il 2014 e il 2015 (fr. 1250.– mensili), rispettivamente di fr. 13 250.– annui per il 2016 (fr. 1104.15 mensili), né i bonifici bancari che sono continuati per quell'importo (fr. 1250.– mensili) anche nel 2016 e nel 2017 (plico documenti richiamati IV, movimenti del conto _____ n. _____). Senza trascurare che l'attore medesimo ricorda a pag. 5 dell'appello – riferendosi alla sua replica del 22 giugno 2017 – come “le pigioni di locazione sono mantenute inferiori rispetto alla media per favorire i suoi genitori”. Non privo di contraddizioni, in proposito l'appello cade dunque nel vuoto. b) Per quel che è dell'ulteriore entrata di fr. 700.– mensili, l'appellante contesta di avere “mai specificato trattarsi di una pigione dei genitori”. L'importo – egli adduce – “equivale alla restituzione di un prestito [da lui] concesso ai suoi genitori” che “si esaurirà nel corso del prossimo anno e non avendo un carattere regolare e duraturo, non rientra nel concetto di reddito” e va dunque tolto. Se non che, simile assunto si riconduce a una personale esposizione dei fatti che AP 1 neppure si cura di fondare su una risultanza istruttoria. Per di più, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, il Pretore non ha

ricondotto in alcun modo la seconda pigione ai genitori di lui. Per quanto concerne poi la riunione delle due proprietà per piani in un unico appartamento (e, di riflesso, la rinuncia a una fonte di guadagno), l'interessato conferma finanche tale circostanza. Al punto n. 5 del suo memoriale egli ricorda in effetti quanto esposto nella replica, sottolineando come “gli altri due appartamenti in suo possesso sono stati adibiti per formarne un unico”. In proposito non soccorre dunque attardarsi. c) Nelle condizioni descritte, con un reddito (in parte potenziale) di fr. 7797.90 mensili AP 1 è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di A_____ (fr. 1215.– mensili fino all'inizio della scuola media, fr. 1515.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1465.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione, assegni familiari non compresi), quello indiscusso di Y_____ (fr. 1285.– mensili fino al 12° compleanno, fr. 1585.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1535.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione, assegni familiari non compresi) e il contributo di accudimento di fr. 840.– mensili per A_____ fino all'inizio della scuola media. Ed egli conserva un margine disponibile pari al suo fabbisogno minimo “allargato”. Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso.

E. 8

Da ultimo l'appellante contende la partecipazione alle spese dentarie per la figlia. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la nota d'onorario della _____ (fr. 1063.–; doc. 6) riguarda costi puntuali e dunque straordinari, ciò che AP 1 non ha messo in discussione. Egli non ha disconosciuto che la convenuta ha ommesso di chiedere “la preventiva autorizzazione del padre per affrontare dette spese”. Ma – ha proseguito – l'attore non ha posto in dubbio la necessità dell'intervento nell'interesse della figlia, sicché, per quanto deplorabile sia la mancata informazione da parte della madre, si giustifica una partecipazione alle spese nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC (sentenza impugnata, pag. 15). L'appellante ribadisce di non essere stato preventivamente informato dei problemi dentari di A_____ e di non avere dunque potuto prendere posizione in merito. A parte ciò, egli contesta che la spesa sia straordinaria. Rileva che la _____ è uno studio di dentisti e non di ortodontisti, sicché il trattamento litigioso riguarda spese ordinarie già comprese nell'ordinario fabbisogno in denaro. a) I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28 febbraio 2018 consid. 12a). Basti ricordare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa rientra in quell'ambito. Inoltre un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretendere poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (loc. cit.). b) Nel caso specifico AP 1 ribadisce di non essere stato previamente interpellato sulla necessità dell'intervento dentario. La convenuta produce nondimeno in appello una lettera del 3 ottobre 2016 da cui si evince che la sua patrocinatrice ha informato il legale della controparte cinque giorni prima dell'operazione, precisando non solo i motivi (“per togliere una carie”) ma anche le relative modalità (“data la sua età [A_____] dovrà essere ricoverata in ospedale e sedata”) e l'acconto a lei richiesto (doc. 8 di appello). Non consta che l'appellante abbia reagito. Neppure in questa

sede del resto egli discute la necessità dell'intervento. In prima sede egli aveva motivato il rifiuto a una partecipazione finanziaria anche con la sua precaria disponibilità economica (replica, pag. 6, punto n. 6 in fine), argomento che però egli non reitera. Quanto all'obiezione secondo cui la _____ sarebbe uno studio di dentisti e non di ortodontisti, la censura si diparte dalla fallace premessa per cui una cura dentaria che non sia fornita da ortodontisti sarebbe una spesa ordinaria. In realtà decisivo sotto questo profilo non è tanto il fornitore della prestazione, quanto il fatto che la cura fosse già nota o prevista al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Neppure l'appellante pretende ciò. La sentenza di questa Camera inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 non dice altro (consid. 12b). c) Si conviene che le abituali visite di controllo dal dentista rientrano per principio tra le spese ordinarie. Nella fattispecie tuttavia la fattura del 19 ottobre 2016 della _____ elenca una lunga lista di prestazioni (28 posizioni) per complessivi fr. 1063.–, eseguite in ambito ospedaliero, che trascendono manifestamente le normali cure ordinarie. Né l'attore contesta più – come detto – la sua possibilità di affrontare la spesa (fr. 531.50). Una volta ancora l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

E. 9

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla riduzione del contributo alimentare per A_____ e sulla partecipazione alle spese dentarie di lei, mentre ottiene una riduzione del contributo di accudimento da fr. 1115.– mensili a fr. 840.– mensili (ma non a fr. 324.65 mensili) fino all'inizio della scuola media e la soppressione del contributo in seguito (ma non dal “compimento dell'undicesimo anno di età”). Nell'insieme si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurate alla stringatezza del memoriale di osservazioni (quattro pagine, frontespizio compreso). Non occorre intervenire invece sul dispositivo delle spese giudiziarie di primo grado, l'esito dell'attuale giudizio non incidendo apprezzabilmente sulla loro entità né sul loro riparto.

E. 10

L'assegnazione di adeguate ripetibili, che la convenuta non pretende di difficile o di impossibile incasso, rende in parte senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 davanti a questa Camera (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). Per il resto, prima di postulare il gratuito patrocinio, l'interessata avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem o, quanto meno, rendere verosimile che il marito è sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una provvigione. In difetto di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019, consid. 12). Delle verosimili ristrettezze in cui versa la convenuta si tiene conto, in ogni modo, rinunciando – eccezionalmente – a prelevare la quota di spese che andrebbe a suo carico.

E. 11

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l'appello è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1.5 AP 1 è condannato a versare per la figlia A_____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 1215.– dal 6° al 12° compleanno, fr. 1515.– dal 12° al 16° compleanno e fr. 1465.– dal 16° compleanno fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. 1.6 AP 1 è condannato a versare per la figlia A_____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di accudimento di fr. 840.– mensili fino all'inizio della scuola media. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese processuali, ridotte a fr. 1100.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte. III. Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta. IV. Notificazione a: – avvocati e ; – avv. dott. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.